

CIRCOLARE N. 22/2020

16 maggio 2020

DISPOSIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

EMANATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLA SALUTE

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal **18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

SPOSTAMENTI

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Inoltre, nella serata di ieri, 15 maggio, è stato approvato dal Governo il Documento (allegato alla presente Circolare) redatto dalla Conferenza delle Regioni, contenente le linee di indirizzo per la riapertura delle attività. Se ne consiglia caldamente la lettura.

Nel momento in cui la Regione Toscana emanerà apposita ordinanza con l'indicazione delle date di riapertura delle attività, sarà premura dello Studio provvedere all'invio di un'ulteriore Circolare che ne esponga i dettagli.

SANZIONI

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

I Professionisti dello Studio